CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 21/12/2022

VERBALE

Proposta n. 2022/1948

DELIB. C.P. nr. 49

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2022 (ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2021.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle **ore 17:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	GALVANI PAOLA	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	MALOBERTI GIAMPAOLO	Presente
ALBASI LODOVICO	Presente	MONTELEONE GIULIA	Presente
BONINI FEDERICO	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	PIAZZA ARMANDO	Presente
FERRARI CLAUDIA	Presente		

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 4) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli illustra l'argomento precisando che si tratta di un provvedimento obbligatorio che riguarda le decisioni in ordine alla partecipazione nelle società in cui la Provincia è socia. Sottolinea che vengono confermati gli orientamenti già espressi negli anni precedenti e quindi viene confermato il mantenimento in Tempi Agenzia S.r.l., Piacenza Expo S.p.a. e Lepida S.c.p.a.; si dà atto che la società SO.PR.I.P. S.r.l. risulta già oggetto di procedura di dismissione, versando in liquidazione e concordato preventivo, e si conferma il recesso dalla società La Faggiola

S.r.l., in quanto non essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;

- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:

    - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
    - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
    - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;

- Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Rilevato che la Provincia di Piacenza, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 19.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 19.12.2019, il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 22.12.2020 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 16.12.2021;

Considerato che la Provincia di Piacenza, al 31 dicembre 2021, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- Tempi Agenzia S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 39,98% delle azioni

- Piacenza Expo S.p.a., società a capitale misto, partecipata direttamente per il 4,8937% delle quote;
- La Faggiola S.r.l., società a capitale misto, partecipata direttamente per il 4,00% delle quote;
- SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, società a capitale misto, partecipata direttamente per il 2,27% delle quote;
- Lepida S.c.p.a., società in house, partecipata per lo 0,001431% delle azioni.

Tenuto conto che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: "*il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro*";
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie e, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 08 novembre 2022, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

Rilevata la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Richiamata la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Recepito il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda dell'8 novembre 2022.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti", espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminato il Provvedimento del Presidente n. 157 del 19/12/2022 con il quale si dispone di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza (Allegato A), recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza (Allegato B) nonché approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza (Allegato C);

Visto il parere di cui al verbale n. 48/2022 del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato D), rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Sentito il Segretario generale;

Nell'avviso di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267\2000 e successive integrazioni e modifiche;

DELIBERA
per quanto indicato in narrativa

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato B della presente deliberazione

3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda dell'8 novembre 2022.

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, si conferma il mantenimento nelle seguenti società:

   a) Tempi Agenzia S.r.l.;
   b) Piacenza Expo S.p.a.;
   c) Lepida S.c.p.a.;

5. di dare altresì atto che la società SO.PR.I.P. S.r.l. risulta già oggetto di procedure di dismissione versando in liquidazione e concordato preventivo;

6. di confermare il recesso dalla società La Faggiola S.r.l., in quanto non essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia;

7. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dalla Provincia di Piacenza ;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti".

I presenti risultano n. 11

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 11 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 11 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre proposte all'o.d.g., dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30.

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

****

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI

Allegato A

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE della Provincia di Piacenza (c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate della Provincia di Piacenza

Indice

Presentazione 3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2020 4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2021 5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata 6
3.1 Tempi Agenzia S.r.l. 6
3.2 Piacenza Expo S.p.a. 9
3.3 La Faggiola S.r.l. 13
3.4 SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo 16
3.5 Lepida S.c.p.a. 17

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.
La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto della scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2021 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dall'8 novembre 2022.

La Provincia di Piacenza ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2021 con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 16.12.2021.
Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società direttamente partecipate su cui non si prevedono interventi di dismissione. In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato per le realtà aventi ad oggetto attività produttive di beni e servizi.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2020

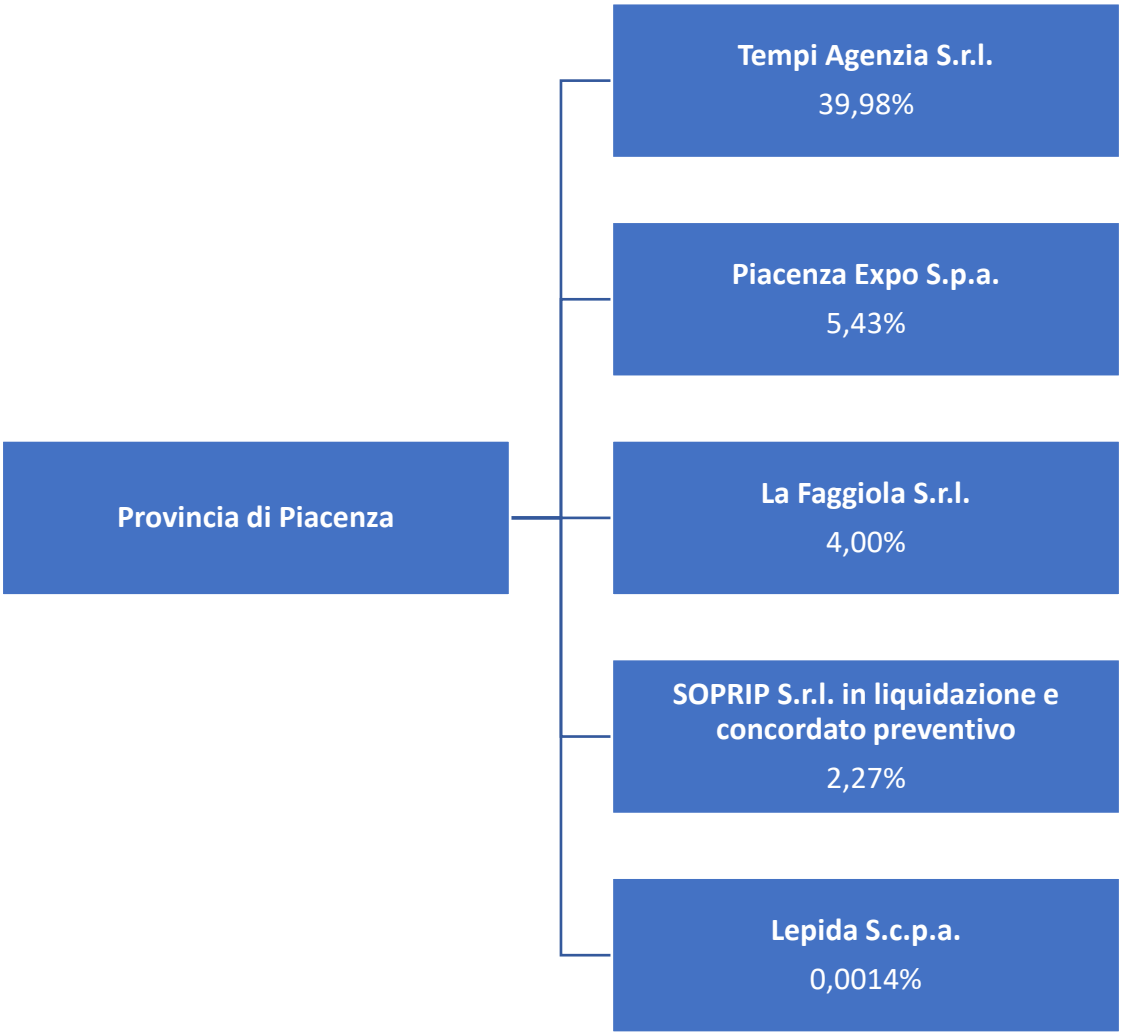

2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2021

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 dalla Provincia di Piacenza con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 16.12.2021.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2021	MOTIVAZIONE
1	Tempi Agenzia S.r.l.	01385770332	39,98%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge la produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lett. a),D.Lgs. n. 175/2016)
2	Piacenza Expo S.p.a.	00143280337	5,43%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge un'attività di gestione di spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici (articolo 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016).
3	La Faggiola S.r.l.	01391700331	4%	Razionalizzazione mediante dismissione/ recesso	Mancato rispetto di alcuni dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del D. lgs. n. 175/2016 e perdita da parte della Provincia delle funzioni relative al settore in cui opera la società
4	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	00723400347	2,27%	Liquidazione	Partecipazione non strategica in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale
5	Lepida S.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, (articolo 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016)

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come non sussistono società indirettamente detenute per il tramite delle stesse.

Si segnala altresì che, al 31 dicembre 2021, la partecipazione della Provincia in Piacenza Expo SpA è ridotta rispetto al precedente esercizio passando dal 5,4272% al 4,8937%, in quanto nell'Assemblea straordinaria del 15 aprile 2021 la medesima società ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale per copertura perdite inferiori a 1/3 del capitale, da 15.906.838,00 euro a 10.716.332,00 con conseguente annullamento di 5.190.506 azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Tempi Agenzia S.r.l.

Tempi Agenzia S.r.l. è una società a totale capitale pubblico, controllata dal Comune di Piacenza e partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 39,98% del capitale sociale, che svolge attività funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza riconducibili all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016.

La società ricopre in particolare il ruolo di Agenzia Locale della Mobilità del bacino di Piacenza, ex art 19 L.R. n.30/98, ed è proprietaria delle reti e degli immobili connessi all'erogazione del suddetto servizio.

Come precisato all'art. 2 dello statuto, ha infatti per oggetto esclusivo le seguenti attività dirette ai soli enti pubblici soci:

a) acquisizione e/o realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza:

b) programmazione, affidamento della gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio

c) ogni altra funzione amministrativa affidata dai soci;

d) servizi strumentali all'attività dei soci.

In tal senso, la società svolge operativamente diversi compiti e servizi per gli utenti del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ed in particolare:

– progetta e pianifica il servizio di TPL, definendo le tratte da servire e gli orari di effettuazione del servizio e le politiche tariffarie;

– controlla l'esecuzione del servizio di TPL, per verificare che la qualità sia adeguata alle esigenze degli utenti;

– allestisce e gestisce gli impianti indicatori di fermata – paline, pensiline e le loro dotazioni che si trovano lungo la rete di TPL;

– progetta e realizza servizi complementari per la mobilità, come ad esempio le modalità di accesso ai centri urbani;

– informa e controlla la mobilità e il TPL;

– gestisce le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

– gestisce e controlla i rapporti finanziari e di qualità del servizio con i concessionari attraverso l'espletamento dei bandi di gara e la stesura dei contratti di servizio;

– controlla l'attuazione del contratto di servizio con il gestore del TPL ex Tempi S.p.A., ora Seta S.p.A.;

– si occupa della vendita dei titoli di viaggio e della gestione delle sanzioni fino ad Aprile 2011, ora capo a Seta S.p.A.;

– gestisce l'amministrativa del Codice della Strada e il rilascio dei permessi ZTL fino al 2011, ora capo al comune di Piacenza;
– ogni altra funzione assegnata dagli Enti Locali.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Tempi Agenzia S.r.l. senza interventi di razionalizzazione, in considerazione dell'assenza di condizioni rilevanti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e del fatto che trattasi di partecipazione riconducibile all'art. 4, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge la produzione di un servizio di interesse generale.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Tempi Agenzia S.r.l. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

- Le risultanze di Tempi Agenzia S.r.l. –

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - Tempi Agenzia S.r.l.									
Attivo	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*Passivo*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
ATTIVO FISSO	4.979.204	4.728.597	4.453.814	3.901.761	MEZZI PROPRI	5.420.878	5.426.147	5.427.586	5.429.698
Immobilizzazioni immateriali	64.973	60.870	52.766	56.513	Capitale sociale	5.130.180	5.130.180	5.130.180	5.130.180
Immobilizzazioni materiali	4.509.179	4.272.695	4.080.660	3.842.450	Riserve	284.885	290.699	295.966	297.406
Immobilizzazioni finanziarie	405.052	395.032	320.388	2.798	Utile di esercizio	5.813	5.268	1.440	2.112
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	44.396	56.951	68.635	88.105
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	6.569.481	7.073.234	8.209.072	5.958.820					
Magazzino	0	0	0	0					
Liquidità differite	985.743	465.645	1.068.537	733.934	PASSIVITA' CORRENTI	6.083.411	6.318.733	7.166.665	4.342.778
Liquidità immediate	5.583.738	6.607.589	7.140.535	5.224.886					
CAPITALE INVESTITO (CI)	**11.548.685**	**11.801.831**	**12.662.886**	**9.860.581**	**CAPITALE DI FINANZIAMENTO**	**11.548.685**	**11.801.831**	**12.662.886**	**9.860.581**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - Tempi Agenzia S.r.l.				
	2018	*2019*	*2020*	*2021*
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.409	399	57	34
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	16.740.944	15.435.789	16.797.912	17.853.175
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	16.765.353	15.436.188	16.797.969	17.853.209
Costi esterni operativi	15.357.273	13.359.208	18.929.174	21.547.776
Valore aggiunto	1.408.080	2.076.980	-2.131.205	-3.694.567
Costi del personale	221.762	234.660	207.518	261.066
EBITDA	1.186.318	1.842.320	-2.338.723	-3.955.633
Ammortamenti e accantonamenti	371.040	376.508	389.316	386.298

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - Tempi Agenzia S.r.l.				
	2018	*2019*	*2020*	*2021*
EBIT CARATTERISTICO	815.278	1.465.812	-2.728.039	-4.341.931
Risultato dell'area accessoria	2.776.000	3.858.000	3.938.000	4.348.863
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	59	109	129	106
EBIT AZIENDALE	3.591.337	5.323.921	1.210.090	7.038
Risultato dell'area straordinaria	-3.577.000	-5.314.000	-1.204.000	0
EBIT	14.337	9.921	6.090	7.038
Oneri finanziari	2.342	1.969	1.921	1.532
EBT	11.995	7.952	4.169	5.506
Imposte sul reddito	6.182	2.684	2.729	3.394
RISULTATO NETTO	5.813	5.268	1.440	2.112

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	1,17	1,33	0,82
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	1,50	1,84	1,53
Composizione MT	Db/MT	99,11%	99,05%	98,01%
	Dml/MT	0,89%	0,95%	1,99%
Margine di struttura primario	MP-AFN	697.550	973.772	1.527.937
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	754.501	1.042.407	1.616.042
Grado copertura AFN	MP/AFN	1,15	1,22	1,39
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	1,16	1,23	1,41

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	0,08%	0,05%	0,07%
ROS	EBIT/Ricavi netti	2.486,47%	10.684,21%	20.700,00%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,00	0,00	0,00
ROE	Rn/PN	0,10%	0,03%	0,04%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,03%	0,03%	0,03%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	27,01%	-50,26%	-79,97%
Tasso di incidenza gest. accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	263,21%	-144,36%	-100,16%
Tasso di incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT normalizzato	-99,81%	-99,50%	0,00%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	33,75%	65,46%	61,64%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	754.501,00	1.042.407,00	1.616.042,00
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	754.501,00	1.042.407,00	1.616.042,00
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	1,12	1,15	1,37
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	1,12	1,15	1,37
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	- 53.436	- 22.640	- 67.229
Durata media crediti vs clienti*	((Crediti vs clienti/(1+%IVA))/Ricavi di vendita) * 360	3.318,38	48.797,24	26.687,56
Durata media debiti verso fornitori*	((Deb vs forn/(1+%IVA))/costo acquisto beni e servizi)*360	0,92	0,47	0,96
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	15,61%	-18,47%	-40,12%

**non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%*

- Valutazioni sull'andamento di Tempi Agenzia S.r.l. -

La società presenta una soddisfacente solidità patrimoniale ed un grado di copertura degli investimenti con mezzi propri sostanzialmente crescente nel tempo.

La società continua a fare ricorso, in via prevalente, all'indebitamento a breve termine e riesce a coprire gli investimenti facendo ricorso esclusivamente ai mezzi propri.

Dall'analisi della composizione dell'indebitamento si evince che la società nel corso degli ultimi tre esercizi ha mantenuto costante l'incidenza modesta dell'indebitamento a m/l termine, non superando la soglia del 2% sull'indebitamento complessivo.

Gli indici di redditività registrano risultati sostanzialmente in linea con quelli degli esercizi precedenti. Inoltre, l'EBITDA, passa dal 7,08% del 2018 al -22,16% del 2021, mentre l'EBIT passa dallo 0,09% del 2018 allo 0,04% del 2021.

Dal punto di vista finanziario, la società evidenzia un miglioramento della già buona capacità di far fronte agli impegni di breve periodo solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'attivo corrente, rilevando, però, un segnale di potenziale rischio finanziario a causa dell'inefficienza dell'attività caratteristica (i debiti commerciali sono maggiori dei crediti commerciali), anche se presenta una buona solvibilità nel breve periodo (CCN>0).

Nel corso dell'esercizio, la Società non ha generato risorse finanziarie a causa, principalmente, dell'incremento di componenti dell'attivo circolante che non hanno determinato incassi nel breve termine, oltre all'attività di investimento che, seppur in misura inferiore rispetto all'esercizio precedente, ha contribuito ad erodere liquidità.

3.2 Piacenza Expo S.p.a.

Piacenza Expo S.p.a. è una società a capitale misto a maggioranza pubblica che, a seguito della riduzione volontaria del capitale sociale per copertura perdite inferiori a 1/3 dello stesso operata nell'Assemblea straordinaria del 15 aprile 2021, risulta partecipata al 31.12.2021 dalla Provincia di Piacenza per il 4,8937%. Nella medesima Assemblea straordinaria è stato altresì deliberato un aumento di capitale, mediante l'emissione di nuove azioni, cui la Provincia non ha aderito; in tal senso le quote azionarie detenute dalla stessa al 31.12.2022 risultano pari al 4,6113% del capitale sociale.

La società, riconducibile nel disposto di cui dell'art. 4, co. 7, del D.lgs. 175/2016, si occupa della promozione, organizzazione e gestione, in Italia ed all'estero, di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile. Trattasi di un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico.
Ad oggi la società è attiva, in particolare, nelle seguenti attività:

- Organizzazione fiere e convegni
- Organizzazione eventi congressuali
- Marketing territoriale

In tal contesto, offre i seguenti servizi:

- servizi di promozione, organizzazione e gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, sia in modo diretto che tramite locazione delle proprie strutture a organizzatori terzi;
- servizi a supporto degli Enti soci in attività contabili-amministrative e di segreteria;
- manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico.

In linea con quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto principale:

a) la gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e in particolare la gestione del quartiere fieristico di Piacenza e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità e usi fieristici, nonché dei servizi essenziali a esso relativi;
b) la promozione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, di mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori o collaterali, organizzati anche da terzi, in Italia e all'estero, nonché di ogni altra attività a essi collegata o complementare;
c) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali:

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Piacenza Expo S.p.a. senza interventi di razionalizzazione, in considerazione dell'assenza di condizioni rilevanti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e del fatto che trattasi di partecipazione riconducibile all'art. 4, co. 7, del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Piacenza Expo S.p.a. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

- Le risultanze di Piacenza Expo S.p.a. –

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - Piacenza Expo S.p.a.									
Attivo	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*Passivo*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
ATTIVO FISSO	16.939.154	16.609.587	16.623.356	16.378.497	MEZZI PROPRI	12.610.626	11.125.551	10.620.102	12.938.802
Immobilizzazioni immateriali	168.541	128.683	128.683	178.067	Capitale sociale	15.906.838	15.906.838	15.906.838	11.884.721
Immobilizzazioni materiali	16.770.613	16.480.904	16.494.673	16.200.430	Riserve	- 3.567.251	- 3.282.967	- 4.761.020	- 58.835
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	Utile di esercizio	271.039	- 1.498.320	- 525.716	1.112.916
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	4.658.767	5.177.469	4.893.472	4.311.000
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	1.604.413	950.990	542.219	3.093.493					
Magazzino	444.144	382.650	282.201	226.135					
Liquidità differite	-	-	-	-	PASSIVITA' CORRENTI	1.274.174	1.257.557	1.652.001	2.222.188
Liquidità immediate	1.160.269	568.340	260.018	2.867.358					
CAPITALE INVESTITO (CI)	**18.543.567**	**17.560.577**	**17.165.575**	**19.471.990**	**CAPITALE DI FINANZIAMENTO**	**18.543.567**	**17.560.577**	**17.165.575**	**19.471.990**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - Piacenza Expo S.p.a.				
	2018	*2019*	*2020*	*2021*
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.499.565	1.746.668	274.833	2.499.505
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	337.426	280.019	289.369	1.162.026
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	2.836.991	2.026.687	564.202	3.661.531
Costi esterni operativi	1.466.444	1.714.420	631.624	1.640.065
Valore aggiunto	1.370.547	312.267	- 67.422	2.021.466
Costi del personale	565.020	498.708	366.420	375.822
EBITDA	805.527	- 186.441	- 433.842	1.645.644
Ammortamenti e accantonamenti	393.577	1.220.654	-	439.374
EBIT CARATTERISTICO	411.950	- 1.407.095	- 433.842	1.206.270
Risultato dell'area accessoria	-	-	-	-
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	- 14.930	5.125	66	1.219
EBIT AZIENDALE	397.020	- 1.401.970	- 433.776	1.207.489
Risultato dell'area straordinaria	-	-	-	-
EBIT	397.020	- 1.401.970	- 433.776	1.207.489
Oneri finanziari	102.862	96.350	91.940	85.256
EBT	294.158	- 1.498.320	- 525.716	1.122.233
Imposte sul reddito	23.119	-	-	9.317
RISULTATO NETTO	271.039	- 1.498.320	- 525.716	1.112.916

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	0,58	0,62	0,50
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	0,06	0,03	0,19
Composizione MT	Db/MT	19,54%	25,24%	34,01%

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
	Dml/MT	80,46%	74,76%	65,99%
Margine di struttura primario	MP-AFN	- 5.484.036	- 6.003.254	- 3.439.695
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	- 306.567	- 1.109.782	871.305
Grado copertura AFN	MP/AFN	0,67	0,64	0,79
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	0,98	0,93	1,05

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	-7,98%	-2,53%	6,20%
ROS	EBIT/Ricavi netti	-80,27%	-157,83%	48,31%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,10	0,02	0,13
Tasso di rotazione circolante	AC/CI	0,05	0,03	0,16
Tasso di rotazione AFN	AFN/CI	0,95	0,97	0,84
ROE	Rn/PN	-13,47%	-4,95%	8,60%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	1,50%	1,40%	1,30%
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	2,68%	2,56%	2,37%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	-9,56%	-3,05%	7,30%
Tasso di incidenza gest. accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	-0,36%	-0,02%	0,10%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	-	-	0,83%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	- 306.567	- 1.109.782	871.305
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	- 689.217	- 1.391.983	645.170
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	0,45	0,16	1,29
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	0,76	0,33	1,39
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	- 263.810	- 1.308.090	- 2.045.291
Durata media crediti vs clienti*	((Crediti vs clienti/(1+%IVA))/Ricavi di vendita) * 360	63,92	299,19	23,57
Durata media debiti verso fornitori*	((Deb vs forn/(1+%IVA))/costo acquisto beni e servizi)*360	142,69	900,88	442,05
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	-1,06%	-2,53%	8,45%

**non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%*

- Valutazioni sull'andamento di Piacenza Expo S.p.a. -

La società presenta una soddisfacente solidità patrimoniale ed un grado di copertura degli investimenti con mezzi propri sostanzialmente costante nel tempo.

La società continua a fare ricorso, in via prevalente, all'indebitamento a m/l termine per coprire gli investimenti non risultando sufficiente esclusivamente la copertura con mezzi propri anche se il margine di struttura primario e secondario sono in miglioramento rispetto ai precedenti esercizi.

Dall'analisi della composizione dell'indebitamento si evince che la società nel corso degli ultimi tre esercizi ha ridotto l'incidenza dell'indebitamento a m/l termine, passando dal 80%, circa, del 2019 ad un 66%, circa, del 2021.
Gli indici di redditività registrano risultati soddisfacenti, in ripresa rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, l'EBITDA, positivo rispetto ai due esercizi precedenti, cresce al 45%, circa, rispetto al 28% del 2018. Allo stesso modo l'EBIT pari al 33%, circa, cresce anche rispetto ai valori degli esercizi pre-Covid (-69% nel 2019 e +14% nel 2018).
Tale tendenza di risultati la ritroviamo in tutti i principali indici economici quali il Return on Sales (+48%) Return on Equity (+8,6%) e Return on investments (+7,3%).
Tali risultati sono la conseguenza, principalmente, di un livello di fatturato tornato ai livelli del 2018 ma con un significativo efficientamento della struttura dei costi con particolare riferimento all'area del personale.
Dal punto di vista finanziario, la società evidenzia un miglioramento della capacità di far fronte agli impegni di breve periodo solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'attivo corrente, rilevando, però, un segnale di potenziale rischio finanziario, di cui una delle cause è l'inefficienza finanziaria dell'attività caratteristica (i debiti commerciali sono maggiori dei crediti commerciali), anche se presenta una buona solvibilità nel breve periodo (CCN>0).

3.3 La Faggiola S.r.l.

La Faggiola S.r.l. è una società a capitale misto a maggioranza privata, partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 4%. La società si occupa dell'esercizio, dell'implementazione, dello sviluppo e della gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi.
La società nasce nel 2003, promossa dall'Azienda Tadini, con il coinvolgimento di diversi enti ed organismi che rappresentavano la promozione dei prodotti enogastronomici locali e che potessero fare sinergia per valorizzarli in un contesto storico con un progetto di recupero dei fabbricati agrari al quale ha partecipato anche la Regione Emilia Romagna.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Amministrazione ha confermato l'indirizzo di recesso dalla compagine sociale de La Faggiola S.r.l. per il mancato rispetto di alcuni dei parametri di cui all'art. 20, co. 2, del D. lgs. n. 175/2016 e, a seguito della L. 56/2014, per la perdita da parte della Provincia delle funzioni relative al settore in cui la società opera.

Con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 la Faggiola S.r.l. proponeva il pagamento del valore concordato della partecipazione in due tranche di stesso importo, la prima con scadenza nel 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, l'Amministrazione ha già incassato l'importo pattuito, pari ad euro 7.160, per la prima tranche. Si è tuttavia ancora in attesa di riscuotere la seconda tranche di quanto concordato per la formale conclusione della dismissione. In tal senso, con PEC prot. prov. n. 34105 del

15.11.2022, la Provincia ha sollecitato la società ad erogare il saldo per un importo corrispondente al restante 50% del valore concordato della partecipazione e pertanto pari a € 7.160,00.

Stato di attuazione della procedura di recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01391700331
Denominazione	La Faggiola S.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	-
Stato di avanzamento della procedura	E' stata liquidata la prima tranche, pari al 50%, del valore della partecipazione della Provincia. In attesa del saldo della seconda tranche.
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Data di esercizio del diritto di recesso	09.10.2017
Ulteriori informazioni	Con deliberazione n. 29 del 27/09/2017 il Consiglio Provinciale, ai sensi del D.lgs 175 cosiddetto "Madia", ha previsto la dismissione delle quote detenute nella Faggiola S.r.l.. Con nota prot. 24837 del 9/10/2017 la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla società. La volontà di procedere in base a quanto sopra deliberato è stata ribadita con nota prot. 21948 del 25.7.2018, (stante l'impossibilità, certificata anche dalla Corte dei Conti, di mantenere tale partecipazione) e con la medesima nota La Faggiola S.r.l. è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, e quindi a provvedere alla liquidazione di tale spettanza. Con nota prot. 27521 del 21.09.2018 si ricordava alla società che dal 1° di ottobre 2018, in assenza di alienazione della quota di partecipazione provinciale (D.Lgs. 175 art. 24 c.5), la Provincia di Piacenza non avrebbe potuto più esercitare i propri diritti sociali nei confronti della Faggiola s.r.l. con tutte le conseguenze del caso. Le varie sollecitazioni hanno portato alla convocazione dell'Assemblea dei soci della società, svoltasi il 30.11.2018. In quella occasione è stata inserita all'ordine del giorno una perizia sul valore della società e di conseguenza della quota del socio receduto Provincia di Piacenza. A seguito della convocazione dell'assemblea dei soci, La Faggiola S.r.l. ha provveduto alla stima ed alla valutazione della partecipazione detenuta dal socio Provincia di Piacenza per € 14.320,00, detta valutazione è stata comunicata alla Provincia di Piacenza con raccomandata a mani del 19/12/2018. Con nota prot. 5865 del 04.03.2019 la Provincia di Piacenza ha comunicato alla Faggiola S.r.l. di ritenere congruo il valore e di accettare la valutazione di € 14.320,00 (dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo l'acquisizione di specifico parere di un esperto), in tale occasione la Provincia ha invitato la società ad espletare le procedure previste dalla normativa per addivenire al rimborso della partecipazione detenuta dalla Provincia. Nel mese di marzo 2019 la Faggiola S.r.l., ai sensi dello Statuto sociale, provvedeva a comunicare agli altri soci la possibilità di esercitare il diritto di opzione sulla quota detenuta dalla Provincia. Non avendo nessun socio esercitato il diritto di opzione la Faggiola si riservava di valutare la possibilità di collocare la quota presso terzi.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	Non avendo più ottenuto alcuna comunicazione con nota prot. 35797 del 06.12.2019 la Provincia chiedeva alla La Faggiola S.r.l. di conoscere i tempi entro cui provvederà al rimborso, e con lettera prot. 14059 del 31.05.2021 la stessa proponeva il pagamento del valore concordato della partecipazione in due tranche di stesso importo, la prima con scadenza 2021 e la seconda con scadenza nella seconda metà del 2022. A seguito dell'accettazione da parte della Provincia di Piacenza, veniva incassato l'importo pattuito per la prima tranche, pari ad euro 7.160,00. Nelle more di aggiornamento, con PEC prot. prov. n. 34105 del 15.11.2022, la Provincia ha sollecitato la società ad erogare il saldo per il recesso da socio da essa esercitato, per un importo corrispondente al restante 50% del valore concordato della partecipazione e pertanto pari a € 7.160,00, a cui si è in attesa di riscontro. Al seguito della liquidazione della seconda tranche, si procederà con registrazione definitiva del recesso presso la CCIA.

Nelle more della definizione del recesso, di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

La Faggiola S.r.l.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	1.615.458	1.589.072	-1,63%
Attivo circolante	188.155	201.373	7,03%
Ratei e risconti attivi	11.140	10.726	-3,72%
Totale dell'Attivo	**1.814.753**	**1.801.171**	**-0,75%**
Patrimonio netto	1.079.323	1.081.919	0,24%
Fondi per rischi ed oneri	0	-	-
TFR	0	-	-
Debiti	728.363	714.227	-1,94%
Ratei e risconti passivi	7.067	5.025	-28,89%
Totale del Passivo	**1.814.753**	**1.801.171**	**-0,75%**

La Faggiola S.r.l.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	40.958	50.329	22,88%
Costi della produzione	23.681	42.203	78,21%
di cui per acquisto beni	*0*	-	-
di cui per servizi	*16.718*	*9.755*	*-41,65%*
di cui godimento di beni di terzi	*0*	-	-
di cui per personale	*0*	-	-
Risultato della gestione operativa	**17.277**	**8.126**	**-52,97%**
Proventi ed oneri finanziari	**-8.787**	**- 5.499**	**37,42%**
Rettifiche attività e passività finanziarie	**-**	**-**	**-**
Risultato prima delle imposte	**8.490**	**2.627**	**-69,06%**
Imposte sul reddito	589	31	-94,74%
Risultato di esercizio	**7.901**	**2.596**	**-67,14%**

3.4 SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

SO.PR.I.P. S.r.l. è una società a capitale misto a maggioranza privata, partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 2,27%.
In linea con quanto previsto all'art. 2 del suo statuto, la società ha ad oggetto la liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui è titolare, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni, anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e/o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti.
SO.PR.I.P. S.r.l., già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata poi posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.
La società aveva l'obiettivo di sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza, con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio; si occupava anche dell'individuazione e gestione, per conto dei soci, di progetti integrati di sviluppo locale quali patti territoriali, piani speciali d'area e piani di azione locale di iniziativa comunitaria.

Stante la non strategicità della partecipazione, nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Amministrazione ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SO.PR.I.P. S.r.l.; le cui tempistiche di sviluppo sono strettamente collegate all'iter del concordato preventivo in corso di esecuzione.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	00723400347
Denominazione	SO.PR.I.P. S.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione	-
Data di nomina dei liquidatori	09.12.2015
Stato di avanzamento della procedura	La società è in concordato preventivo liquidatorio La procedura concorsuale è stata affidata ad un liquidatore nominato dal Tribunale ed è tutt'ora in corso. Al momento non si è a conoscenza della data in cui presumibilmente la procedura verrà ultimata
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	La società, già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 27.09.2017, la liquidazione è stata confermata in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale

Nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

SO.PR.I.P. S.r.l.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	342.865	58.680	-82,89%
Attivo circolante	9.751.797	8.057.116	-17,38%
Ratei e risconti attivi	0	-	-
Totale dell'Attivo	**10.094.662**	**8.115.796**	**-19,60%**
Patrimonio netto	-13.115.154	- 15.009.317	-14,44%
Fondi per rischi ed oneri	50.000	50.000	0,00%
TFR	292.680	292.680	0,00%
Debiti	22.867.136	22.782.433	-0,37%
Ratei e risconti passivi	0	-	-
Totale del Passivo	**10.094.662**	**8.115.796**	**-19,60%**

SO.PR.I.P. S.r.l.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	-185.305	- 1.634.227	-781,91%
Costi della produzione	283.451	259.936	-8,30%
di cui per acquisto beni			-
di cui per servizi			-
di cui godimento di beni di terzi			-
di cui per personale			-
Risultato della gestione operativa	**-468.756**	**-1.894.163**	**-304,08%**
Proventi ed oneri finanziari			**-**
Rettifiche attività e passività finanziarie			**-**
Risultato prima delle imposte	**-468.756**	**-1.894.163**	**-304,08%**
Imposte sul reddito			-
Risultato di esercizio	**-468.756**	**-1.894.163**	**-304,08%**

3.5 Lepida S.c.p.a.

Lepida S.c.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Piacenza per lo 0,0014% delle quote. Sono soci complessivamente 447 Enti pubblici e la quota di maggioranza è detenuta dalla Regione Emilia-Romagna con il 95,6412% del capitale.

La società opera, mediante affidamento "in house providing", nella gestione di servizi e prodotti di ICT occupandosi della realizzazione e conduzione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 1 della L.R. n. 11/2004.

In particolare, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale, la società si innesta espletando un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui al citato art. 9 della L.R. n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione

degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali.
La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.

In tal senso, in base all'art. 3 dello statuto la società *"opera in conformità al modello in house providing (…) ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:*

I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.
II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n.11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;
III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;
VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. (…);
X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (…);
XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 (…);
XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda

larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;
XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche (…).".

La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, al quale partecipano tutti gli altri enti pubblici soci della società. Tale ruolo consiste nel fornire gli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Lepida S.c.p.a. senza interventi di razionalizzazione, in considerazione dell'assenza delle condizioni rilevanti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e del fatto che trattasi di partecipazione riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Lepida S.c.p.a. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

- Le risultanze di Lepida S.c.p.a.–

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - Lepida S.c.p.a.									
Attivo	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***Passivo***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
ATTIVO FISSO	55.123.214	53.674.306	55.876.773	53.981.605	MEZZI PROPRI	68.351.764	73.235.604	73.299.833	73.841.727
Immobilizz.ni immateriali	2.231.674	1.749.656	2.745.853	1.586.256	Capitale sociale	65.526.000	69.881.000	69.881.000	69.881.000
Immobilizz.ni materiali	52.801.322	51.799.654	52.997.373	52.266.684	Riserve	2.286.849	3.266.065	3.357.604	3.423.832
Immobilizzz.ni finanziarie	90.218	101.587	178.699	65.416	Utile di esercizio	538.915	88.539	61.229	536.895
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	5.436.709	7.183.169	6.874.706	7.164.072
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	33.295.301	53.635.321	51.097.027	52.899.950					
Magazzino	2.127.976	4.156.070	4.408.428	6.911.900					
Liquidità differite	25.531.885	42.634.231	33.324.885	32.996.626	PASSIVITA' CORRENTI	14.630.042	26.867.445	26.844.413	25.812.507
Liquidità immediate	5.635.440	6.845.020	13.363.714	12.991.424					
CAPITALE INVESTITO (CI)	**88.418.515**	**107.286.218**	**107.018.952**	**106.818.306**	**CAPITALE DI FINANZIAM.TO**	**88.418.515**	**107.286.218**	**107.018.952**	**106.818.306**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2018	*2019*	*2020*	*2021*
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.196.014	60.196.814	59.092.773	64.061.744
Variazione delle rimanenze	-1.055.934	155.656	729.821	3.268.987
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	472.508	313.567	471.051	532.263
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	27.612.588	60.666.037	60.293.645	67.862.994
Costi esterni operativi	14.689.327	26.125.925	25.025.298	29.956.513
Valore aggiunto	12.923.261	34.540.112	35.268.347	37.906.481
Costi del personale	4.893.578	26.052.400	26.411.866	27.012.018
EBITDA	8.029.683	8.487.712	8.856.481	10.894.463
Ammortamenti e accantonamenti	7.510.119	8.597.068	8.995.966	10.704.123
EBIT CARATTERISTICO	519.564	-109.356	-139.485	190.340
Risultato dell'area accessoria	145.531	155.731	289.361	321.406
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	47.329	75.181	7.901	2.280
EBIT AZIENDALE	712.424	121.556	157.777	514.026
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	712.424	121.556	157.777	514.026
Oneri finanziari	12.426	72.163	68.731	64.623
EBT	699.998	49.393	89.046	449.403
Imposte sul reddito	161.083	-39.146	27.817	-87.492
RISULTATO NETTO	538.915	88.539	61.229	536.895

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	0,46	0,46	0,45
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	1,00	0,91	0,98
Composizione MT	Db/MT	78,90%	79,61%	78,28%
	Dml/MT	21,10%	20,39%	21,72%
Margine di struttura primario	MP-AFN	19.584.707	17.377.908	19.923.371
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	26.767.876	24.252.614	27.087.443
Grado copertura AFN	MP/AFN	1,37	1,31	1,37
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	1,50	1,43	1,50

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	0,11%	0,15%	0,48%
ROS	EBIT/Ricavi netti	0,20%	0,27%	0,80%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,56	0,55	0,60
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	-0,02	-0,03	0,07
ROE	Rn/PN	0,12%	0,08%	0,73%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,21%	0,20%	0,20%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	-0,15%	-0,19%	0,25%
Tasso di incidenza gest. accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	-211,16%	-213,11%	170,06%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	-79,25%	31,24%	-19,47%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	26.767.876	24.252.614	27.087.443
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	22.611.806	19.844.186	20.175.543
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	1,84	1,74	1,78
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	2,00	1,90	2,05
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	-12.778.787	-11.888.569	-8.734.300
Durata media crediti vs clienti*	((Crediti vs clienti/1+%IVA)/Ricavi di vendita) * 360	12	16	16
Durata media debiti verso fornitori*	((Deb vs forn/1+%IVA)/costo acquisto beni e servizi)*360	212	247	204
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	7,91%	8,28%	10,20%

**non disponendo di puntuale dettaglio circa l'aliquota media applicata, crediti e debiti commerciali sono stati scorporati di IVA ipotizzata al 22%*

- Valutazioni sull'andamento di Lepida S.c.p.a. -

La società presenta una soddisfacente solidità patrimoniale ed un grado di copertura degli investimenti con mezzi propri crescente nel tempo.

La società continua a fare ricorso, in via prevalente, all'indebitamento a breve termine, mantenendo una buona capacità di coprire gli investimenti attraverso i mezzi propri, come nei precedenti esercizi. Tale tendenza è dovuta principalmente all'incremento, dal 2018 al 2021, dei mezzi propri (+5,48 mln) e non particolarmente alla riduzione degli investimenti in attivo fisso (-1,14 mln).

Dall'analisi della composizione dell'indebitamento si evince che la società nel corso degli ultimi 3 esercizi ha mantenuto costante l'incidenza dell'indebitamento a m/l termine, con una media del 21% sul totale delle fonti di finanziamento.

Gli indici di redditività registrano risultati soddisfacenti, in ripresa rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, l'EBITDA cresce al 16% rimanendo, però, inferiore al 29% del 2018. Allo stesso modo l'EBIT pari allo 0,76% cresce rispetto ai valori degli esercizi precedenti ma rimane inferiore ai livelli pre-Covid (2,60% nel 2018).

Tale tendenza di risultati la ritroviamo in tutti i principali indici economici quali il Return on Sales (0,80%) Return on Equity (0,73%) e Return on investments (0,25%).

Tali risultati sono la conseguenza, principalmente, di un progressivo aumento di fatturato nel corso degli esercizi che è riuscito a sopperire all'aumento, meno che proporzionale, del costo del personale.

Dal punto di vista finanziario, la società evidenzia un miglioramento della capacità di far fronte agli impegni di breve periodo solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'attivo corrente, rilevando, però, un segnale di potenziale rischio finanziario, di cui una delle cause è l'inefficienza finanziaria dell'attività caratteristica (i debiti commerciali sono maggiori dei crediti commerciali), anche se presenta una buona solvibilità nel breve periodo (CCN>0)

Allegato B

Provincia di Piacenza
Razionalizzazione periodica 2022 delle società partecipate al 31.12.2021
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica 2
2. Società partecipate oggetto dell'analisi 3
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica 5
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie 5
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie 8
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie 9
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica 14
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica 17
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato 18
Appendice normativa 21

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (*Funzionalità delle partecipazioni societarie*); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (*Convenienza delle partecipazioni societarie*); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (*Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie*).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che *"Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".*

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente "*a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*"; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*"; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: "*Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Sempre la Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 10/2022/VSGO ha recentemente ricordato che "… *si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico […] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.),*

di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)"". Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei Conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società "*detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto*".

Giova altresì richiamare la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *"una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata"*, e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno recentemente evidenziato come l'omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) "*costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP … e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo …".*

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

Sempre in relazione all'ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D.lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D.lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione

del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016.

- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D.lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: "*Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.
Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".
…..
La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.
Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".
Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.
Rispetto al suddetto vincolo di scopo è più recentemente intervenuta la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che "… *mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata".*
Al riguardo, quindi, … evidenziano come … sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, … sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, "le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità".
In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: "Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 …"". La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in

cui è stato sottolineato come, pur considerando l'autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all'interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi *"solo ad una valutazione economica"* in quanto è necessario venga fornita *"adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessarietà della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente".*

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale;

- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D.lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/ 2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D.lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D.lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D.lgs. 175/2016.

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: "*20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: "*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*".

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ~~o~~ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG: "*Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*
  Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).
  Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, ha sottolineato quanto segue: "*Il terzo criterio indicato dal comma 2,*

dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.
Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.
In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)". In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come "*per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di "analogia o similarità" delle attività svolte da più enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (…) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all'interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se "strettamente necessarie" al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico socio*".

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: "C*on la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non*

soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.
La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che *"Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" … debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. … il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata … nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."*

Più recentemente si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come "*il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e, qualora in quest'ultima*

siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione".

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

  Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi

di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D.lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che "*per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp*" è necessario porre in essere "*un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitora*ggio", che deve anche "*considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento*".

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpare tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la sospensione del regime sanzionatorio correlato alla mancata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria nel caso di società che dimostrino di aver conseguito risultati economici positivi negli esercizi pregressi, attraverso l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016:
"*5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5* (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) *non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.*"
Ulteriormente, con il co. 3-bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021, nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 è stato introdotto il co. 5-ter che ha previsto l'estensione, a tutto il 2022, della sospensione operata dal co- 5-bis per quelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
Nel merito della sospensione contenuta al co. 5-bis dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, ma con assunzioni estensibili per analogia anche al co. 5-ter, si sono espresse alcune Sezioni territoriali della Corte dei Conti. Nel merito, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con deliberazione n. 7/2019 PAR ha evidenziato come la citata deroga trovi applicazione solo per le alienazioni definite nel piano di ricognizione straordinaria; in particolare i Magistrati ricordando che *"…Per effetto della disciplina introdotta dal*

comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24. …", ritengono che *"… L'"autorizzazione" concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria … il termine "ricognizione" individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine "ricognizione" solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.*

In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa all'amministrazione.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. … Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo), che sono più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell'art. 24."

Tale indirizzo è stato ripreso dalla deliberazione n. 58/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna che ha sottolineato come la sospensione fino al 31/12/2021 "*dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione*" concerne esclusivamente la revisione straordinaria.

Ulteriormente, la Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 94/2021/PAR, ha sottolineato che "*allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*", rimanendo tuttavia riconosciuto il potere di alienazione delle quote.

I principi contenuti nelle suddette delibere si ritengono estensibili, per analogia, anche alla deroga contenuta al co. 5-ter dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: "*2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.*"

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come "*La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci*" (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: "*L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare". Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate l'8 novembre 2022.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle *"Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche"* pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"*; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapponibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta: "*L'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle*

informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, il Provincia di Piacenza ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dall'8 novembre 2022.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
    02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
    02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
    02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
    03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
    03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
    *05.01. **Contenimento costi*
    *05.02. **Cessione/Alienazione quote*
    *05.03. **Liquidazione*

*05.04. **Fusione/Incorporazione*
05.05. Riepilogo

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata*
*** scheda predisposta eventualmente per ogni azione definita riconducibile alla categoria*

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

……..

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La

suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

……..

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

…….

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; …

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle

province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata

mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono

compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.
5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

…….
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.
…….
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
…….
12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

ALLEGATO C

PROVINCIA DI PIACENZA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI AL 31.12.2021 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi**
05.02. Cessione/Alienazione quote**
05.03. Liquidazione**
05.04. Fusione/Incorporazione**
05.05. Riepilogo
06. ELENCO MOTIVAZIONI

* scheda predisposta per ogni società

** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione definita, riconducibile alla categoria

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA AL 31.12.2021
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:	**Provincia/Città metropolitana**
Denominazione Ente:	**EMILIA-ROMAGNA**
Codice fiscale dell'Ente:	**00233540335**

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016	**SI**
L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016	**SI**
L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016	**SI**
L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016	**SI**
L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016	**SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo ex art. 2359 c.c.	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	01385770332	Tempi Agenzia S.r.l.	11/09/2003	Piazzale Marconi 34/Q, 29122 Piacenza (PC)	Attiva		39,98%	0,00%	Cod. ATECO: 52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti n.c.a	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	NO	nessuno	NO	NO	NO	NO
Dir_2	00143280337	Piacenza Expo S.p.a.	27/11/1960	Via Tirotti, 11 Loc. Le Mose - 29122 Piacenza (PC)	Attiva		4,8937%		Cod. ATECO: 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile	NO	nessuno	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01391700331	La Faggiola S.r.l.	11.12.2003	Località Gariga 8 – 29027 Podenzano (Pc)	Attiva		4,00%	89,05%	Cod. ATECO prevalente: 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere Cod. ATECO: 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing	Esercizio, implementazione, sviluppo e gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi	NO	nessuno	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00723400347	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	18/04/1980	Via Verdi 22 – 43121 Parma (PR) - attualmente presso il liquidatore	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2015	2,27%		Cod. ATECO: 68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio	NO	nessuno				
Dir_5	02770891204	Lepida S.c.p.a.	01/08/2007	Via della Liberazione 15– 40128 Bologna (BO)	Attiva		0,001431%	0,00%	Cod. ATECO prevalente: 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica Cod. ATECO: 61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati Cod. ATECO: 82.20.00 Attività dei call center	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
		non sussiste la fattispecie															

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

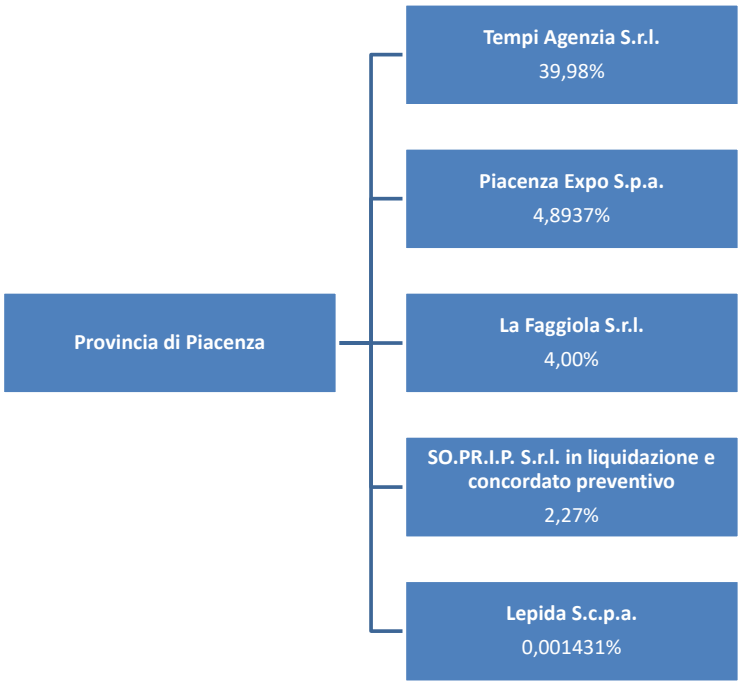

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Tempi Agenzia S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6) ☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) ☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater) ☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tempi Agenzia S.r.l. svolge il ruolo di Agenzia della mobilità nel bacino di Piacenza ed è proprietaria delle reti e degli immobili connessi all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale sul territorio.
La società, oltre a progettare e pianificare il trasporto pubblico locale e le connesse politiche di mobilità, cura la qualità del servizio e degli impianti e gestisce le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi. In tal senso, come precisato all'art. 2 dello statuto, ha per oggetto esclusivo le attività di seguito indicate che hanno come destinatari i soli enti pubblici soci:
a) l'acquisizione e/o la realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza:
b) la programmazione, l'affidamento della gestione ed il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio
c) ogni altra funzione amministrativa affidata dai soci;
d) servizi strumentali all'attività dei soci.

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività ☐

in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

☐	*MEF (direttiva 9 settembre 2019)*	☐	*ENAC*
☐	*ARERA*	☐	*AGCOM*
☐	*ART*		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata ☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Tempi Agenzia S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	4,00	
Numero amministratori	1	Trattasi di Amministratore unico
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	1	Trattasi di Sindaco Unico
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	Sindaco unico	

Importi in euro

Costo del personale	261.066,00
Compensi amministratori	19.200,00
Compensi componenti organo di controllo	4.320,00
Compensi incarico di revisione legale	4.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	2.112,00
2020	1.440,00
2019	5.268,00
2018	5.813,00
2017	36.305,00

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**	**FATTURATO (comprensivo dei contributi in conto esercizio)**
2021	416.083,00	21.785.989,00	22.202.072,00
2020	426.135,00	20.309.834,00	20.735.969,00
2019	326.834,00	18.967.354,00	19.294.188,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	**389.684,00**		**20.744.076,33**

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter ☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Tempi Agenzia S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Nel merito si evidenzia come le entrate dell'attività caratteristica della partecipata, ovvero "Agenzia Locale per la Mobilità" ex art 19 L.R. n.30/98 funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza, sono, per sua natura, principalmente correlate ai contributi erogati Regione Emilia-Romagna e dagli Enti locali del Bacino di Piacenza in quanto la società copre i costi di gestione attraverso una quota pari ad una misura percentuale, stabilita dalla Regione, calcolata sul contributo per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. In tal senso, stante la particolare attività svolta dalla società strettamente connessa ai contributi in conto esercizio ricevuti, che presentano carattere di continuità, si ritiene sostenibile considerare questi ultimi alla stregua di proventi operativi e quindi ricomprendere le quote di contributo in conto esercizio all'interno del calcolo del fatturato rilevante per la verifica della condizione di cui alla lett. d) (fatturato medio dell'ultimo triennio superamento alla soglia di un milione di euro). In aggiunta si evidenzia che la società, che svolge il proprio compito in equilibrio economico, ha con il gestore un contratto net cost: incassa, quindi, i contributi in conto esercizio relativi ai servizi minimi previsti dagli Atti Regionali trasferendo, nell'esercizio 2021, circa il 98,4% di tali contributi al gestore e provvede al regolare adempimento del contratto con lo stesso gestore del servizio. Tempi Agenzia S.r.l., inoltre, in applicazione dell'art. 4 co. 8 del contratto di servizio si impegna a trasferire al gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile, per la compensazione di oneri derivanti da rinnovi dei contratti di lavoro del personale dipendente del Gestore o qualunque altra comma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti locali competenti. L'attività erogata rientra inoltre nella definizione di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1 lett. h, e all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016 in quanto non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolta a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Si evidenzia infine come l'attività svolta dalla società sia volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'Ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale in quanto la società effettua l'attività di programmazione, l'affidamento della gestione, nonché il relativo controllo, anche attraverso la realizzazione e la gestione degli impianti funzionali al servizio medesimo.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Piacenza Expo S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6) ☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) ☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☑
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater) ☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Piacenza Expo S.p.a. che, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ha per oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connessa, collegata o utile, rappresenta un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico.
Ad oggi la società è operativa nelle seguenti attività:
- Organizzazione fiere e convegni
- Organizzazione eventi congressuali
- Marketing territoriale

In tal contesto, offre i seguenti servizi:
-servizi di promozione, organizzazione e gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, sia in modo diretto che tramite locazione delle proprie strutture a organizzatori terzi;
- servizi a supporto degli Enti soci in attività contabili-amministrative e di segreteria;
- manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico.

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività ☐

in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

☐	*MEF (direttiva 9 settembre 2019)*	☐	*ENAC*
☐	*ARERA*	☐	*AGCOM*
☐	*ART*		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata ☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Piacenza Expo S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	9,00	
Numero amministratori	1	Trattasi di Amministratore unico
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	Revisione legale dei conti	

Importi in euro

Costo del personale	375.822,00
Compensi amministratori	20.002,00
Compensi componenti organo di controllo	20.779,00
Compensi incarico di revisione legale	n.d.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	1.112.916,00
2020	-525.716,00
2019	-1.498.320,00
2018	271.039,00
2017	-456.802,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		**contributi in conto esercizio**
2021	2.516.535,00	1.144.996,00
2020	353.869,00	210.333,00
2019	1.775.243,00	251.444,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	**1.548.549,00**	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter ☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Piacenza Expo S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. In relazione alle perdite rilevate nelle pregresse annualità si evidenzia che, tendenzialmente, i risultati del conto economico della società, nel periodo pre-pandemia, presentano un andamento ciclico in quanto, a causa della diversa rilevanza degli eventi fieristici, l'andamento del fatturato aziendale risente della presenza negli anni pari di eventi più importanti dal punto di vista economico e pertanto si assiste ad un andamento alterno del risultato d'esercizio. A causa della pandemia poi, l'attività ha registrato un drastico calo dei ricavi caratteristici in quanto il settore fieristico nazionale risulta tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria con conseguente attivazione di tutti gli strumenti consentiti per contenere costi generali e perseguire così la continuità aziendale. Nel bilancio al 31.12.2021 l'organo amministrativo ha evidenziato segnali di ripresa dell'attività fieristica anche correlati alla rimozione delle pregresse misure restrittive che impedivano lo svolgimento degli eventi fieristici.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_3
Denominazione società partecipata:	La Faggiola S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Esercizio, implementazione, sviluppo e gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6) ☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) ☐
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☑
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater) ☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto societario La Faggiola S.r.l. ha per oggetto l'esercizio, l'implementazione, lo sviluppo e la gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi. A tal fine - e comunque a titolo meramente indicativo, esemplificativo e non esaustivo - essa potrà gestire direttamente e/o affidare a terzi, oltre che sviluppare in collaborazione con altri enti, società e istituzioni, le attività necessarie per la realizzazione e il funzionamento di centri di documentazione e di ricerca scientifica oltre che studi e ricerche, elaborazione e analisi di dati, redazione e pubblicazione di libri, riviste, notiziari e altro materiale documentale al servizio del comparto indicato, con esclusione della stampa di quotidiani; centri di promozione, di sviluppo dell'immagine e della conoscenza, di valorizzazione, degustazione, e somministrazione di alimenti e bevande provenienti dal bacino agroalimentare; seminari e convegni finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici piacentini; mostre, fiere, eventi rievocativi, musei tematici legati all'agricoltura e all'agroindustria

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività ☐

in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

☐	*MEF (direttiva 9 settembre 2019)*	☐	*ENAC*
☐	*ARERA*	☐	*AGCOM*
☐	*ART*		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata ☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_3
Denominazione società partecipata:	La Faggiola S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Esercizio, implementazione, sviluppo e gestione di un centro polifunzionale per la fornitura dei servizi necessari e/o utili alla promozione della cultura rurale e agricola, alla valorizzazione della produzioni agroalimentari nonché dei settori connessi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	n.d.
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	Revisore legale

Trattasi di revisore unico

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	n.d.
Compensi incarico di revisione legale	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	2.596,00
2020	7.901,00
2019	2.993,00
2018	-861.701,00
2017	11.851,00

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**
2021	46.174,00	4.155,00
2020	40.958,00	0,00
2019	48.806,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	**45.312,67**	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione ☑
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter ☐
- altro da specificare: Recesso esercitato in data 09.10.2017 - liquidazione dell'ultima tranche della quota di competenza in corso di definizione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☑
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

La società ha settore di attività in parte analogo a Piacenza Expo S.p.a. tuttavia l'attività effettivamente erogata non rileva sovrapponibilità

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☑
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società risulta già oggetto di recesso, le cui procedure sono in corso di definizione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Recesso

Si conferma in questa sede il percorso di dismissione della partecipazione attraverso il recesso dalla società definito nel piano di razionalizzazione approvato nel marzo 2016 e confermato poi con la revisione straordinaria del 2017. In quanto società già soggetta a procedura di dismissione non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. L'Amministrazione presidierà la conclusione della procedura; ad oggi si è in attesa del pagamento dell'ultima tranche del valore concordato per il recesso.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_4
Denominazione società partecipata:	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6) ☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) ☐
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater) ☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società SO.PR.I.P. S.r.l., in linea a quanto previsto all'art. 2 del suo statuto, ha lo scopo di liquidare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui era titolare, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni, anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e/o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti. La società, già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività ☐

in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

☐	*MEF (direttiva 9 settembre 2019)*	☐	*ENAC*
☐	*ARERA*	☐	*AGCOM*
☐	*ART*		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata ☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_4
Denominazione società partecipata:	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	0,00
Compensi incarico di revisione legale	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	-1.894.163,00
2020	-468.756,00
2019	-1.614.139,00
2018	-582.345,00
2017	-1.053.816,00

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**
2021	842.619,00	0,00
2020	288.295,00	0,00
2019	3.646.410,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	**1.592.441,33**	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter ☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☑
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☑
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☑
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società risulta già oggetto di concordato preventivo liquidatorio; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione

Si conferma in questa sede il percorso di liquidazione, già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 27.9.2017 in seguito alla non strategicità della partecipazione in quanto non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale. La società è già soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio e non risulta quindi necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. L'Amministrazione monitorerà il proseguo delle procedure in corso; la dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_5
Denominazione società partecipata:	Lepida S.c.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6) ☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
  in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☑
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☑
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☑
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) ☐
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater) ☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Lepida S.c.p.a. è una società operante, mediante affidamento "in house providing", per lo sviluppo e la gestione di servizi e prodotti di ICT di pertinenza degli enti soci della stessa.
La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla L.R. n. 11/2004. In particolare, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale, espleta un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui al citato art. 9 della L.R. n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali.
La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività ☐

in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

☐	*MEF (direttiva 9 settembre 2019)*	☐	*ENAC*
☐	*ARERA*	☐	*AGCOM*
☐	*ART*		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata ☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_5
Denominazione società partecipata:	Lepida S.c.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	622,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Importi in euro

Costo del personale	27.012.018,00
Compensi amministratori	40.786,00
Compensi componenti organo di controllo	36.400,00
Compensi incarico di revisione legale	19.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	536.895,00
2020	61.229,00
2019	88.539,00
2018	538.915,00
2017	309.150,00

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**
2021	64.594.007,00	321.406,00
2020	59.563.824,00	289.361,00
2019	60.510.381,00	155.731,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	**61.556.070,67**	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter ☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Lepida S.c.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	Tempi Agenzia S.r.l.	Diretta	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	39,98%	**Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione** La società Tempi Agenzia S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata rientra inoltre nella definizione di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1 lett. h, e all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016 ed è volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'Ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.
Dir_2	Piacenza Expo S.p.a.	Diretta	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile	4,8937%	**Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione** La società Piacenza Expo S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata dalla stessa, rientrante nell'ambito del co. 7 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016, rappresenta inoltre un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.
Dir_5	Lepida S.c.p.a.	Diretta	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004	0,001431%	**Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione** La società Lepida S.c.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata dalla stessa rientra nell'ambito del co. 2 lett. d) dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e la società rappresenta lo strumento promosso a livello regionale (L.R. 11/2004) per lo sviluppo e la gestione di servizi e prodotti di ICT. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Recesso	Dir_3	La Faggiola S.r.l.	4,00%	31.12.2023	NO	Con PEC prot. prov. n. 34105 del 15/11/2022, la Provincia ha sollecitato la società ad erogare il saldo per il recesso da socio da essa esercitato, per un importo corrispondente al restante 50% del valore concordato della partecipazione, pari a € 7.160,00
Liquidazione	Dir_4	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	2,27%	n.d.	NO	La dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato.

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

PROVINCIA DI PIACENZA
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 48/2022 del 19/12/2022

OGGETTO: PARERE SU " PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2022 (ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2021”

L'ORGANO DI REVISIONE

Ricevuto per via telematica il Provvedimento del Presidente proposta n. 1914/2022 avente ad oggetto “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2022 (ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2021”;

Esaminato il contenuto del provvedimento e, in particolare:

- La relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza;

- La relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza;

- L’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda dell’8 novembre 2022.

Tenuto conto

che l’art. 20, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba

effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato

che l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (modificato con Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevede l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'amministrazione dei beni, costituzione o partecipazione ad organismi partecipati con rilascio di parere obbligatorio dell'Organo di revisione;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data 19/12/2022

L'organo di revisione
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE
Dott. Arnaldo Senizza

IL REVISORE
Dott.ssa Ester Castagnoli

IL REVISORE
Dott. Alessandro Rossetti

PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1948/2022 del Ufficio Patrimonio ad oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2022 (ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2021, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 20/12/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1948/2022 ad oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2022 (ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2021. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li 20/12/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)

con firma digitale

Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 49 del 21/12/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n. 1948/2022

Oggetto: **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2022 (ARTICOLO 20 - D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2021**

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 27/12/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale